

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 03/25/2012

Svolgimento del processo

La parte, con ricorsi depositati in data 28 luglio 2010, proponeva ricorso contro:

avviso di accertamento n. R1Q01T400586 notificato il 04/05/2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 2, relativo all'anno 2005 con il quale veniva accertato ex art. 38, comma 4, DPR 600/1973 un reddito imponibile di € 207.504,15 (contro il dichiarato di € 5.942,00), rideterminando maggiori imposte, sanzioni ed interessi;

avviso di accertamento n. R1Q01T400594 notificato il 04/05/2010, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano 2, relativo all'anno 2006 con il quale veniva accertato ex art. 38, comma 4, DPR 600/1973 un reddito imponibile di € 206.960,84 (contro il dichiarato di € 8.008,00), rideterminando maggiori imposte, sanzioni ed interessi;

Per l'anno 2005, la parte sostiene che i maggiori redditi derivano dall'applicazione del redditometro e traggono origine da un atto del Notaio Pala di Saronno (nel ricorso si parla di 24/05/2008 ma la copia dell'atto è del 14/05/2008 - allegato sub 1 al ricorso ma non rinvenuto ed è stato prodotto l'8/03/2011) che sostanzialmente era destinato ad una divisione ereditaria di beni immobili dovuti al decesso del padre della Sig.ra Ma..

In diritto sostiene che l'avviso è nullo per mancanza di motivazioni: afferma solo che sono stati effettuati investimenti ma questi sono solo dovuto da divisione dei beni del padre deceduto. Non è vero che non sono stati prodotti i documenti; vi è stato solo un ritardo nella consegna in quanto trattasi di documentazione, in alcuni casi, di difficile reperibilità che però in seguito sono stati allegati all'istanza di accertamento con adesione che non ha trovato esito positivo.

Il presunto reddito sintetico deriva:

Punto 1)

- A) dal possesso di n. 2 autovetture;
- B) da spese di assicurazione;
- C) da un appartamento, accertato dall'Ufficio per € 52.113,34

La parte chiede l'annullamento di questa posta in quanto l'assicurazione trattasi di un'assicurazione sulla vita che non può far parte del redditometro. Un'autovettura è stata venduta nel 2001.

La proprietà dell'appartamento era concesso in comodato ai genitori. **Punto 2)**

Reddito derivante dalla quota di risparmio pari ad un quinto dei pagamenti di € 168.000,00 effettuati mediante assegni emessi nell'anno 2008, accertati dall'Ufficio per € 33.740,69.

La parte chiede l'annullamento di quanto sopra in quanto l'importo di € 168.000,00 deriva dalle seguenti operazioni finanziarie:

- accensione di un mutuo da parte del coniuge Ma.Ca. per € 125.000,00;
- incasso di anticipazione del TFR del coniuge per € 30.240,00;
- bonifico a favore del coniuge da parte di familiari per € 133.934,56;
- disinvestimento fondi SICAF effettuati dalla ricorrente e dal coniuge per € 47.878,97;
- rimborso assicurazione a favore del proprio coniuge per € 12.159,81

il tutto documentato dalla documentazione allegata al ricorso.

Punto 3)

Reddito derivante dalla quota di risparmio pari a un quinto dei pagamenti di € 608.000,00 effettuati prima dell'anno 2006 accertato dall'Ufficio per € 121.650,12. La parte chiede l'annullamento di quanto sopra in quanto si riferiscono alle operazioni indicate nell'atto del Notaio Pala per pagamenti di complessivi € 608.250,19 nel periodo anteriore a luglio 2006 come confermato anche dalla madre Ri.Gi..

Inoltre la parte fa presente che nel calcolo delle quote di risparmio si deve tener conto anche dei redditi complessivi del nucleo familiare, cioè la parte più il coniuge.

L'Ufficio nell'atto di costituzione in giudizio sostiene che l'avviso di accertamento sintetico sia legittimo.

Che i documenti non presentati al momento della richiesta non sono più ritenuti validi anche se presentati nella domanda di accertamento con adesione.

Per quanto riguarda l'assicurazione, afferma che l'importo è di € 2.274,00 e non € 2.912,00.

Che si parla di un'auto venduta e non vi è la prova della vendita dell'altra autovettura, né del suo mancato mantenimento e non vi è neppure la prova della spesa di mantenimento dell'appartamento dato in comodato alla madre. Mancano inoltre le prove degli incrementi patrimoniali di cui all'atto del Notaio Pala.

Nella memoria di risposta alle controdeduzioni dell'Ufficio presentata dalla parte sempre in data 08/03/2011, la ricorrente ribadisce quanto già affermato nel ricorso specificando che le entrate e le uscite effettuate dalla stessa sono tutte documentalmente provate anche in relazione alle operazioni compiute dal coniuge.

Per quanto riguarda il ricorso relativo all'anno 2006 in diritto e nel merito le osservazioni sono le medesime del 2005.

Anche le controdeduzioni dell'Ufficio e le memorie della parte sono identiche al 2005.

All'udienza del 07/06/2011 la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato ed ha fissato la trattazione nel merito per l'odierna udienza.

In data 01/08/2011 parte ricorrente ha presentato memorie illustrative con le quali deposita copia della Sentenza n. 13289 del 17/06/2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione che afferma che gli accertamenti mediante l'applicazione del cosiddetto "redditometro" devono ritenersi nulli in assenza di un preventivo contraddittorio.

All'odierna udienza sono presenti i rappresentanti delle parti.

La Commissione rileva che gli accertamenti basati sul cosiddetto "redditometro" debbano essere preceduti dal contraddittorio con il contribuente in quanto il citato metodo sintetico di determinazione del reddito, di per sé ha esclusiva rilevanza quale presunzione semplice.

Nel cosiddetto accertamento basato sul "redditometro", il preventivo contraddittorio riveste quindi carattere obbligatorio e necessario al fine di adeguare alla concreta realtà economica del contribuente le elaborazioni standardizzate fissate dai decreti ministeriali.

La sua mancanza, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13289 del 17/06/2011, costituisce la nullità e l'illegittimità degli atti posti in essere dall'Ufficio.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, rileva che l'Ufficio non ha provveduto all'instaurazione del preventivo, obbligatorio e necessario contraddittorio e, uniformandosi a quanto sancito dalla citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, rileva

l'illegittimità degli accertamenti emessi dall'Ufficio. Sussistono motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.